



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

www.comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

ORDINANZA

Numero 90	VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI INVERNALI PER L'ANNO 2021. DEFINIZIONE DATA DI INIZIO.
Data 23/12/2020	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114;

Considerato che l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.28/1999, come sostituito dall'art.6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite a partire da tali date, per un massimo di otto settimane, anche non consecutive, per ciascun periodo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.3-8048 del 12/12/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.53-2490 del 04/12/2020, pubblicata sul BUR n.51 del 17/12/2020 che prevede in via generale:

- di fissare la data di inizio dei saldi invernali a decorrere dal 5 gennaio 2021;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta data di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale.

Richiamato l'articolo 14 bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., che disciplina le "vendite promozionali", i cui commi 1 bis e 1 ter stabiliscono che: *"1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio. 1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso"*.

Considerato che la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-2490 dispone che: *"in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis della legge 28/99 ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021"*.

Sentita in merito la locale Associazione di categoria ASCOM;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DISPONE

le vendite di fine stagione o saldi invernali per l'anno 2021 sono regolate come segue:

dal 5 gennaio 2021 al 2 marzo 2021

Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento come sopra individuato, utilizzando l'allegata modulistica.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206.

Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D. Lgs. 114/1998, lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.R. n.28/1999 e s.m.i "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Inoltre, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-2490 del 4 dicembre 2020: *"in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis della legge 28/99 ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021"*.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite dall'art. 22 del D.Lgs. n.114/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL COMANDANTE
Commissario REBURDO Dorianò
(firmato digitalmente)

CR/